



## CONVENZIONE PER L'ESECUZIONE DI ESAMI DI LABORATORIO

### TRA

la **Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo**, con sede in Pavia, viale Golgi, 19, codice fiscale 00303490189 e P.IVA 00580590180 (in seguito, per brevità, Fondazione), rappresentata dal Direttore Generale, Dr. Stefano Manfredi, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione stessa, il quale interviene ed agisce in rappresentanza della Fondazione, giusta Deliberazione n.5/C.d.A./151 del 27/12/2021;

### E

**ASST di Mantova**, con sede in 46100 Mantova, in Strada Lago Paiolo, 10, codice fiscale e Partita IVA 02481840201 (in seguito, per brevità, ASST), pec: [protocollogenerale@pec.asst-mantova.it](mailto:protocollogenerale@pec.asst-mantova.it), in persona del legale rappresentante *pro tempore*

### VISTI:

- l'articolo 15, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" il quale autorizza le pubbliche amministrazioni a concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'articolo 43, comma 3, della L. 27 dicembre 1997, n. 449 recante "*Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica*", il quale consente alle Amministrazioni pubbliche di stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, al fine di perseguire finalità atte a garantire efficienza ed economicità all'azione della Pubblica Amministrazione;
- la L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 recante il "*Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità*" il quale disciplina il servizio sanitario, sociosanitario e sociale regionale integrato lombardo (SSL), a promozione e tutela della salute, il quale è costituito dall'insieme di funzioni, risorse, servizi, attività, professionisti e prestazioni che garantiscono l'offerta sanitaria e sociosanitaria della Regione e la sua integrazione con quella sociale di competenza delle autonomie locali;
- l'articolo 2, comma 1, della citata legge regionale;
- --lettera b-bis) il quale stabilisce l'equivalenza e l'integrazione all'interno del SSL dell'offerta sanitaria e sociosanitaria delle strutture pubbliche e private accreditate, garantendo la parità di diritti e obblighi per tutti gli erogatori di diritto pubblico e di diritto privato;
- --lettera k), il quale sancisce la promozione delle forme di integrazione operativa e gestionale tra i soggetti erogatori dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali del SSL e attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale nell'individuazione delle soluzioni gestionali dei servizi a livello territoriale;
- il Regolamento n. 83/2021 in materia di attività libero professionale intramuraria (A.L.P.I.) della Fondazione IRCCS Policlinico "San Matteo" di Pavia, approvato con Deliberazione n.5/C.d.A./147 del 17 dicembre 2021;



## **PREMESSO CHE:**

- in forza del Decreto del Direttore Generale n. 5/D.G./627 del 18 maggio 2022, la Fondazione ha sottoscritto con ASST una convenzione per l'esecuzione di esami di laboratorio, a cura principalmente della SC Microbiologia e Virologia e della SC Analisi Chimico Cliniche della Fondazione, vigente fino al 31 dicembre 2023;
- con nota prot. n. 42861 del 30 agosto 2023, ASST ha formalizzato la richiesta di proseguire il rapporto di collaborazione avviato;
- sono stati acquisiti i pareri favorevoli della Direzione Medica di Presidio, del Direttore della SC Microbiologia e Virologia e del Direttore della SC Laboratorio Analisi Chimico Cliniche della Fondazione, conservati agli atti della SC Affari Generali e Istituzionali della Fondazione,

## **TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

### **Articolo 1 – Oggetto del Contratto**

La Fondazione assicura ad ASST l'esecuzione degli esami di laboratorio dettagliati nell'allegato "A" quale parte integrante, formale e sostanziale, della presente convenzione.

### **Articolo 2 – Tempi e Modalità attuative**

Gli esami di laboratorio di cui all'allegato "A" sono remunerati da ASST sulla base delle tariffe riportate nel Nomenclatore Tariffario Regionale Lombardo vigente nel tempo. ASST provvederà alla consegna dei campioni da esaminare presso la Fondazione, nel rispetto delle modalità indicate dalla Fondazione stessa ed i referti saranno rilasciati secondo modalità concordate tra i Direttori dei Laboratori interessati.

### **Articolo 3 – Definizione dei rapporti**

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario, connessi con l'effettuazione delle prestazioni in oggetto intercorrono esclusivamente tra le Amministrazioni della Fondazione e ASST.

### **Articolo 4 – Corrispettivo e modalità di pagamento**

La liquidazione delle competenze avverrà mensilmente a fronte di emissione da parte della Fondazione ad ASST di regolare fattura.

ASST provvederà al pagamento della fattura entro 60 giorni dalla data di emissione della stessa.

### **Articolo 5 – Responsabilità Civile**

Le Parti garantiscono di essere provviste di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera, in conformità alla normativa vigente ed in particolare agli articoli 7 e 10 della legge n. 24/2017. Ciascuna delle



Parti risponderà, nei confronti dei soggetti danneggiati, secondo le regole del codice civile e, qualora vi siano i presupposti, potrà esercitare l'azione di rivalsa nei confronti del professionista, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 24/2017.

Le Parti si impegnano reciprocamente a rispettare le prescrizioni in tema di pubblicità assicurativa prevista dalla L. 24/2017.

Il rischio infortuni del personale autorizzato a svolgere attività professionali, in esecuzione del presente accordo, sarà gestito da ciascuna Parte, quale datore di lavoro, nel rispetto delle vigenti norme.

#### **Articolo 6 – Durata del Contratto**

La presente convenzione decorre dal 1 gennaio 2024 fino al 31 ottobre 2025, fatta salva la possibilità di recesso da notificarsi tra le Parti a mezzo di raccomandata A.R. almeno tre mesi prima della scadenza ovvero tramite Posta PEC.

Le Parti si riservano, altresì, la facoltà di modificare, nel corso della vigenza della convenzione in oggetto, i termini e le condizioni pattuite, attraverso specifico accordo sottoscritto da entrambi.

#### **Articolo 7 - Riservatezza**

Le Parti si impegnano a mantenere la massima riservatezza, per sé, i loro dipendenti, collaboratori, consulenti e sub fornitori, circa le informazioni di cui verranno a conoscenza, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della convenzione e di custodirli e conservarli adottando misure di sicurezza idonee ad impedirne l'accesso non autorizzato da parte di terzi come se si trattasse di informazioni riservate di loro proprietà. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere.

#### **Articolo 8 – Trattamento dei dati personali**

I trattamenti di dati personali che dovessero presentarsi all'interno della convenzione saranno svolti, rispettivamente da ciascuna delle Parti interessate, esclusivamente per le finalità indicate nella convenzione e in ottemperanza alla normativa vigente, con particolare riferimento al Regolamento 2016/679/UE (di seguito "Regolamento"), D.lgs. n. 196/2003 (di seguito "Codice Privacy"), D.lgs. n. 101/2018, normativa comunitaria, prescrizioni dell'EDPB e del Garante per la protezione dei dati personali. Tutti i dati, oggetto di trattamento, saranno trattati con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza al fine di tutelare le libertà e i diritti fondamentali delle persone fisiche. I dati, anche particolari e giudiziari, potranno essere trattati, in relazione al caso specifico, in forma digitale o analogica secondo i principi di liceità, correttezza, minimizzazione e comunque tutelando libertà e diritti fondamentali degli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione. I dati personali saranno trattati per un periodo di tempo pari al minimo necessario come indicato dal Considerando 39 del Regolamento, ossia fino alla cessazione dei rapporti contrattuali in essere, fatto salvo un ulteriore periodo di conservazione che potrà essere imposto da norme di legge, come anche previsto dal Considerando 65 del Regolamento. Oltre tale periodo, i dati personali saranno conservati in forma anonima, oppure saranno distrutti. Il Titolare rende ai soggetti interessati le informazioni relative al trattamento dei



dati che li riguardano previste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento. Tali informazioni, ove possibile, sono periodicamente aggiornate e reperibili sul sito internet istituzionale nell'apposita sezione privacy ove esistente. ASST in qualità di Titolare del trattamento, alla luce delle preventive valutazioni privacy e mediante il coinvolgimento di ciascuna figura direttamente interessata, individua la Fondazione quale Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento utilizzando l'allegato B annesso alla presente Convenzione quale sua parte integrante e sostanziale. L'Ente, nei casi normativamente previsti, è obbligato a sottoscrivere la designazione a Responsabile del Trattamento o Sub Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento senza oneri o pretese economiche o di qualsivoglia natura aggiuntive. Le Parti si impegnano, altresì, a mettere reciprocamente a disposizione, qualora necessario, le informazioni utili a dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi ai sensi della normativa vigente sulla protezione dei dati e a cooperare in caso di richieste provenienti all'una o all'altra Parte dall'Autorità Garante o dall'Autorità Giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto della presente Convenzione.

#### **Articolo 9 – Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità nella Pubblica Amministrazione**

ASST dichiara di essere a conoscenza e si impegna al rispetto del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione – PIAO – Sezione Valore Pubblico, Performance ed Anticorruzione nonché del Codice Etico-Comportamentale della Fondazione, entrambi visibili e consultabili sul sito suo internet-[www.sanmatteo.org](http://www.sanmatteo.org), nella sezione "Amministrazione Trasparente", di cui si obbliga a verificare tempestivamente ogni eventuale successivo adeguamento in modo autonomo. Qualsiasi condotta contraria alle suddette norme e principi costituirà inadempimento grave e causa di immediata risoluzione della convenzione, da esercitarsi ai sensi dell'art. 1456 c.c. mediante lettera raccomandata a.r. ovvero tramite posta PEC, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno.

#### **Articolo 10 – Negoziazione assistita e foro competente**

Per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra le Parti, in merito all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione della presente convenzione, la Fondazione ed ASST, concordano nel voler utilizzare – preliminarmente all'azione giudiziaria – l'istituto della negoziazione assistita, così come regolata dal D.L. 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in L. 10 novembre 2014 n. 162), allo scopo di ricercare ad una definizione bonaria della controversia insorta. Qualora il tentativo di componimento bonario della controversia, avviato ai sensi del comma precedente, dovesse dare esito negativo, le Parti convengono di indicare quale Foro competente per la risoluzione giudiziale del conflitto quello di Pavia.

#### **Articolo 11 – Oneri Fiscali**

Si dà atto al riguardo che la presente convenzione è costitutiva di rapporto soggetto ad IVA ma con esenzione ai sensi dell'art. 10, comma I, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e successive modificazioni e integrazioni, e che essa sarà soggetta a registrazione in caso d'uso ed a tassa fissa, per il combinato disposto degli art. 5 e 40 del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986.

Qualora una delle parti lo richieda nel suo esclusivo interesse, la registrazione del presente atto,



Fondazione IRCCS  
Policlinico San Matteo

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia



Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia  
ASST Mantova

tutte le spese sono a carico della parte richiedente.

Le spese di bollo della convenzione sono assolte virtualmente ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e sono a carico di ASST.

La convenzione è sottoscritta dalle Parti con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della Legge n. 241/1990, introdotto dall'art. 6 del D.L. 179/2012 convertito in Legge n. 221/2012.

### **Articolo 12**

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si farà riferimento alla vigente normativa in materia.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

LA FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO "SAN MATTEO" DI PAVIA  
In persona del DIRETTORE GENERALE  
Dr. Stefano Manfredi

ASST DI MANTOVA  
In persona del legale rappresentante *pro tempore*

## ALLEGATO A

### VIROLOGIA

- B19 DNA su sangue;
- HAV RNA;
- RUB RNA multimateriale;
- Rosolia IgG;
- Rosolia avidity;

### BATTERIOLOGIA

- LEPTOSPIRE: RICERCA ANTICORPI MEDIANTE E.I.A.;
- LEPTOSPIRE: TITOLAZIONE ANTICORPI MEDIANTE MICROAGGLUTINAZIONE E LISI;
- BATTERI ANTICORPI SAGGIO DI CONFERMA CON IMMUNOBLOTTING- BORRELIA BURGDFORFERI;
- FRANCISELLA TULARENSIS [TULAREMIA] ANTICORPI MEDIANTE CHEMILUMINESCENZA;
- YERSINIA ENTEROCOLITICA ANTICORPI MEDIANTE MICROAGGLUTINAZIONE;
- YERSINIA PSEUDOTUBERCULOSIS ANTICORPI MEDIANTE MICROAGGLUTINAZIONE;
- BATTERI ANTICORPI SAGGIO DI CONFERMA CON IMMUNOBLOTTING- TREPONEMA PALLIDUM;
- BORRELIA BURGDFORFERI RICERCA DNA MEDIANTE PCR;
- BARTONELLA HENSELAE RICERCA DNA MEDIANTE PCR;
- THROPHYRYMA WHIPPLEI RICERCA DNA;
- BORDETELLA PERTUSSIS RICERCA DNA MEDIANTE LAMP;
- LEUCOCIDINA DI PANTON VALENTINE (PVL) RICERCA MEDIANTE PCR;

### PARASSITOLOGIA

- ANTICORPI ANTI SCHISTOSOMA;
- ANTICORPI ANTI TRICHINELLA;
- TOXOPLASMA IgA;
- TOXOPLASMA IgG WB;
- TOXOPLASMA IgM WB;
- TOXOPLASMA test IGRA;

### SC LABORATORIO ANALISI CHIMICO-CLINICHE

- SAA (AMILOIDOSI).

Per tutte le prestazioni di laboratorio non espressamente specificate in questa convenzione, ma richieste come prestazione di laboratorio alla SC Microbiologia e Virologia, si applicheranno i codici e le tariffe riportate nel nomenclatore tariffario di Regione Lombardia (DGR. N. XII/1239).

## ALLEGATO B

Spett.le  
FONDAZIONE I.R.C.C.S Policlinico "San Matteo"

Spett.le  
FONDAZIONE I.R.C.C.S Policlinico "San Matteo"  
C.F. 00303490189 – P.I. 00580590180  
Viale Golgi n. 19  
CAP 27100 – Pavia  
Pec: protocollo@pec.smatteo.pv.it

Mantova, dicembre 2023

Oggetto: Contratto di individuazione del Responsabile del trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento europeo 27 aprile 2016 n. 679.

In virtù del servizio affidato alla vostra azienda inerente il seguente macro-ambito di attività: CONVENZIONE PER L'ESECUZIONE DI ESAMI LABORATORIO DI VIROLOGIA, BATTERIOLOGIA, PARASSITOLOGIA E ANALISI CHIMICO CLINICHE il quale comporta il trattamento di dati personali, fra cui dati identificativi e categorie particolari di dati (ad esempio: dati relativi alla salute), con la presente si provvede ad individuare la vostra struttura in qualità di responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento 679/2016/UE (d'ora in avanti denominato semplicemente "Regolamento"). Il presente documento rappresenta l'atto giuridico di formalizzazione delle responsabilità come previsto dal paragrafo 3 del citato articolo 28.

La presente nomina sarà oggetto di revisione/integrazione sulla base della specifica attività di auditing programmata dal Data Protection Officer individuato dal Titolare del trattamento, attività in base alla quale verranno approfonditi e sviluppati gli ambiti inerenti le specifiche misure di sicurezza adottate dal Responsabile.

Garanzie generali di sicurezza prestate dal Responsabile (Art. 28.1)

Il Responsabile del trattamento (d'ora in avanti "Responsabile") garantisce l'attuazione di misure tecniche ed organizzative tali da soddisfare, nella loro totalità, i requisiti posti dal Regolamento.

Il Responsabile del trattamento si impegna ad adottare e a mantenere per tutta la durata dell'Accordo tutte le misure di sicurezza di cui all'art. 32 GDPR, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Il responsabile del trattamento deve mettere in atto misure tecniche e organizzative volte a prevenire il trattamento illecito o l'accesso non autorizzato ai Dati Personali e adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, previste dall'art. 32 GDPR





#### Autorizzazione nomina Sub-Responsabili (Art. 28.2 – 28.4)

Ai sensi dell'art.28.2 del Regolamento con la presente si fornisce espressa autorizzazione scritta generale alla individuazione da parte del Responsabile di altri soggetti che svolgano, per conto del Responsabile medesimo, il ruolo di "sub-responsabili". A fronte di tale autorizzazione, si richiede al Responsabile di comunicare alla scrivente l'elenco di tutti gli eventuali soggetti individuati in qualità di sub-responsabili. La scrivente provvederà a verificare eventuali profili di criticità emergenti dalle comunicazioni ricevute e si riserva la facoltà di limitare e/o revocare l'autorizzazione ivi concessa. Nel caso in cui nel tempo intervengano modifiche, aggiunte o sostituzioni dei sub-responsabili inizialmente comunicati, tali nuove nomine dovranno essere inoltrate alla scrivente al fine di effettuare le opportune valutazioni (anche in termini oppositivi) relativamente alla protezione dei dati personali.

Si precisa come è obbligo del Responsabile del trattamento individuare e nominare in forma scritta i propri sub-responsabili; tale atto di nomina/individuazione dovrà riproporre a carico del sub-responsabile i medesimi obblighi posti a carico del responsabile e specificati nel presente documento, in particolare l'atto dovrà individuare le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che il trattamento soddisfi i requisiti di sicurezza richiesti dal Regolamento.

Si evidenzia come il Responsabile conservi nei confronti della scrivente, Titolare del trattamento, ogni responsabilità derivante dall'eventuale inadempimento posto in essere dal sub-responsabile.

#### Prescrizioni poste a carico del Responsabile (art. 28.3)

Per lo svolgimento delle attività di trattamento dati personali conseguenti al servizio affidato al Responsabile, lo stesso dovrà:

- a) comunicare preventivamente l'eventuale trasmissione dei dati personali verso paese terzo (non appartenente alla Unione Europea); in tali casistiche il Titolare si riserva la facoltà di esprimere apposita autorizzazione alla trasmissione a meno che tale trasmissione non sia espressamente richiesta dell'Unione o dal diritto nazionale;
- b) autorizzare espressamente al trattamento dei dati personali i propri dipendenti/collaboratori/soci/volontari attraverso modalità che garantiscano che tali soggetti siano obbligati al rispetto della riservatezza nei confronti dei dati che si troveranno a trattare in funzione del proprio incarico/ruolo;
- c) garantire di aver effettuato una analisi dei rischi sui trattamenti oggetto della responsabilità e se necessario una Valutazione di impatto ai sensi dell'art. 35 del Regolamento; i documenti comprovanti l'analisi del rischio e l'eventuale valutazione di impatto dovranno essere messi a disposizione del Titolare del trattamento su richiesta di quest'ultimo;
- d) garantire la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; le modalità per garantire tali livelli di sicurezza dovranno essere comunicate al titolare nel caso di esplicita richiesta;
- e) garantire la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico; le modalità per garantire tali livelli di sicurezza dovranno essere comunicate al titolare nel caso di esplicita richiesta;
- f) garantire la presenza di una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento; le modalità





per garantire tali livelli di sicurezza dovranno essere comunicate al titolare nel caso di esplicita richiesta;

g) garantire che tutti i soggetti che agiscono sotto l'autorità del responsabile e che abbiano accesso ai dati non trattino tali dati se non sono stati istruiti in tal senso dal Responsabile stesso;

h) garantire il necessario apporto al titolare del trattamento qualora nei confronti di questo vengano esercitati i diritti che il Regolamento (al capo III) riconosce agli interessati i quali impattino sui dati personali oggetto della presente nomina;

i) garantire la comunicazione al Titolare (ai sensi dell'art. 33.2 del Regolamento) di tutti gli eventi di violazione dei dati personali al fine di consentire al Titolare stesso il rispetto delle attività di notifica all'Autorità di controllo stabilite dall'articolo 33 del regolamento. La comunicazione da parte del responsabile al titolare dovrà avvenire senza ingiustificato ritardo al seguente indirizzo mail [dpo@asst-mantova.it](mailto:dpo@asst-mantova.it) e dovrà contenere almeno i seguenti punti:

- natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;

- il nome e i dati di contatto del Data Protection Officer (DPO) o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;

- descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;

- descrivere le misure adottate da parte del responsabile del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi;

Il responsabile sarà tenuto a mantenere presso i propri uffici la documentazione necessaria a descrivere le violazioni dei dati subite;

j) cancellare e/o restituire al titolare tutti i dati personali una volta cessata l'erogazione dei servizi relativi al trattamento, cancellando anche le copie esistenti sui propri database, salvo che il diritto dell'Unione o degli stati membri preveda la conservazione dei dati; qualora al termine del servizio il titolare non richieda espressamente la restituzione dei dati questi si intenderanno soggetti ad obbligo di cancellazione;

k) rendersi disponibile a sottoporsi ad attività di auditing da parte del titolare del trattamento, o di un delegato di quest'ultimo, qualora questo ne ravvisasse la necessità. Resta inteso che il Titolare avrà la facoltà di incaricare dei professionisti indipendenti per lo svolgimento di audit secondo standard internazionali e/o best practice, i cui esiti saranno riportati in specifici report ("Report"). Tali Report, che costituiscono informazioni confidenziali, dovranno essere resi disponibili al Responsabile/Subresponsabile per consentirgli di verificare le eventuali azioni correttive da implementare in funzione al presente Atto. Il Titolare dovrà previamente inviare comunicazione scritta di audit all'indirizzo del Responsabile. Successivamente alla comunicazione di audit o ispezione, il Responsabile e il Titolare concorderanno, prima dell'avvio delle attività, i dettagli di tali verifiche (data di inizio e durata), le tipologie di controllo e l'oggetto delle verifiche (raccomandando l'utilizzo degli standard ISO 19011), i vincoli di riservatezza a cui devono essere vincolati il Titolare e coloro che effettuano le verifiche. Il Responsabile potrà opporsi per iscritto alla nomina da parte del Titolare di eventuali revisori esterni che siano concorrenti del Responsabile. In tali circostanze, il Titolare sarà tenuto a nominare altri revisori o a condurre le verifiche in proprio. Restano a carico esclusivo del Titolare i costi delle attività di verifica dallo stesso commissionate a terzi;



- l) comunicare al titolare del trattamento l'adesione ad eventuali codici di condotta di cui all'articolo 40 o ad un meccanismo di certificazione di cui all'articolo 42 del Regolamento;
- m) attenersi ai criteri di durata del trattamento comunicati dal Titolare.

#### Responsabilità

Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del Regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal Titolare o dal Responsabile. Il Responsabile risponde per il danno causato dal trattamento se non ha adempiuto gli obblighi posti dal Regolamento specificatamente diretti ai responsabili o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni impartite dal Titolare nel presente atto.

In caso di richieste di risarcimento pervenute al Titolare, per violazioni compiute dal Responsabile, il Titolare si riserva il diritto di rivalsa nei confronti del Responsabile stesso.

Per quanto riguarda le sanzioni imputabili da parte dell'Autorità Garante, fanno fede gli art. 82, 83 e 84 del Regolamento.

In caso di accertata violazione delle disposizioni del Regolamento o del presente contratto, il Titolare si riserva il diritto di mettere in atto le misure ritenute corrette nei confronti del Responsabile.

#### Durata e risoluzione

Le prescrizioni di cui al presente atto hanno decorrenza dall'ultima data di sottoscrizione e scadenza congrua a quella indicata nel rispettivo contratto di fornitura di servizi. Il presente atto rimarrà in vigore fino a quando continueranno a svilupparsi le obbligazioni contrattuali del contratto di fornitura dei servizi di cui l'atto stesso disciplina gli aspetti inerenti la tutela dei dati personali.

#### IL TITOLARE

A.S.S.T. DI MANTOVA

In persona del legale rappresentante *pro tempore*

#### IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

FONDAZIONE I.R.C.C.S. POLICLINICO SAN MATTEO

In persona del Direttore Generale

Dr. Stefano Manfredi

**ALLEGATO**

Elenco dei sub-responsabili del trattamento dei dati personali (S.C. Microbiologia e Virologia)

Titolare del trattamento: ASST Mantova

Trattamento in questione: La Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, tramite la propria SC Microbiologia e Virologia, si rende disponibile all'esecuzione di esami di laboratorio.

<b>NOME</b>	<b>SEDE LEGALE</b>	<b>DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO</b>
Polygon s.p.a.	VIA LAURENTINA 456/8, Roma 00142, IT	Attività di manutenzione di apparecchiature elettromedicali
LIFE TECHNOLOGIES IT. (FIL.L.T. EU)	C/O SEGREEN BUSINESS PARK, VIA BOVO 3, SEGRATE, MI, 20054, Italia	Attività di manutenzione di apparecchiature elettromedicali
PERKINELMER ITALIA s.p.a.	VIA TIEPOLO, 24, MONZA, MB, IT, 20052, Italia	Attività di manutenzione di apparecchiature elettromedicali
ABBOTT S.R.L.	VIA RIBOTTA, 9, ROMA, 00144, Italia	Attività di manutenzione di apparecchiature elettromedicali
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	VIA DEL MARE, 56, PRATICA DI MARE-POMEZIA, RM, 00040, Italia	Attività di manutenzione di apparecchiature elettromedicali
Roche Diagnostics S.p.a.	V.LE G.B. STUCCHI, 110, MONZA, MB, IT, MB, 20900, Italia	Attività di manutenzione di apparecchiature elettromedicali
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	VIA DELLE AZALEE, 19, BUCCINASCO, MI, 20090, Italia	Attività di manutenzione di apparecchiature elettromedicali
APPLERA ITALIA -Filiale della APPLERA EUROPE B.V.	VIA TIEPOLO,18, MONZA, MI, 20052, Italia	Attività di manutenzione di apparecchiature elettromedicali
Gio De Vita & Co.	NON TROVATO	Attività di manutenzione di apparecchiature elettromedicali
Siemens HEALTHCARE SRL	VIA VIPITENO, 4, MILANO, MI, IT, MI, 20128, Italia	Attività di manutenzione di apparecchiature elettromedicali
BIOMERIEUX ITALIA S.p.A.	VIA DI CAMPIGLIANO 58, BAGNO A RIPOLI, FI, 50012, Italia	Attività di manutenzione di apparecchiature elettromedicali
Cepheid S.r.l.	VIA F. MEDA, 3, MILANO, 20121, Italia	Attività di manutenzione di apparecchiature elettromedicali
Qjagen S.p.a.	Via GROSIO, 10/8, MILANO, 20151, Italia	Attività di manutenzione di apparecchiature elettromedicali
ELITechGroup spa	CORSO ITALIA, 22, MILANO, 20122, Italia	Attività di manutenzione di apparecchiature elettromedicali
Tecan Italia S.r.l.	VIA BRESCIA, 39, CERNUSCO S/NAVIGLIO, MI, 20063, Italia	Attività di manutenzione di apparecchiature elettromedicali
ALIFAX SRL	VIA F. PETRARCA, 2/1, POLVERARA, PD, 35020, Italia	Attività di manutenzione di apparecchiature elettromedicali
BIO-RAD LAB. SRL	VIA CELLINI, 18/A, SEGRATE, MI, 20090, Italia	Attività di manutenzione di apparecchiature elettromedicali
Dedalus Italia s.p.a.	Via di Collodi 6C Firenze	Fornitura e manutenzione software
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA A WERFEN COMPANY	Milano Viale Monza, 338	Fornitura e manutenzione software// Attività di manutenzione di apparecchiature elettromedicali